

VERBALE DI ACCORDO

Addì 16 ottobre 2002, le Organizzazioni Artigiane CNA Comunicazione, CONFARTIGIANATO Federazione Comunicazione, CASARTIGIANI e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori S.L.C.- CGIL, FISTEL - CISL, UILCOM - UIL

- visto l'Accordo Interconfederale 20 maggio 2002;
- considerato che il CCNL per i Lavoratori delle imprese artigiane area Comunicazione è scaduto in data 30/6/2001;

Tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli e settori, a partire dal 1° ottobre 2002.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti dei minimi contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo.

Considerato che la presente intesa Interviene a copertura del periodo 1/7/2001 — 30/6/2002, continuerà ad essere erogata l'indennità di vacanza contrattuale.

Ad integrale copertura del periodo dal 1/7/2001 al 30/6/2002, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari a Euro 155 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2003.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di una tantum Euro 120 lordi alle stesse date e modalità di cui ai commi precedenti.

Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Dagli importi di una tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale nel periodo 01/07/2001 — 30/06/2002. A titolo convenzionale gli importi di IVC erogata da detrarre vengono quantificati pari ad Euro 65 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli apprendisti l'importo di IVC erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a 52.50 euro.

Le parti si incontreranno entro il 31/1/2003.

CCNL Imprese Artigiane Area Comunicazione

Retribuzione di riferimento

Livello		Euro
1°A	$979.72+538.64+10.33=1528.69$	42.80
1°B	$831.24+532.05+10.33=1373.62$	38.46
2°	$749.38+528.91+10.33=1288.62$	36.08
3°	$673.72+524.53+10.33=1208.58$	33.84
4°	$589.28+521.57+10.33=1121.18$	31.39
5° bis	$498.90+516.58+10.33=1025.81$	28.72
5°	$455.77+514.68+10.33=980.78$	27.46
6°	$401.03+512.21+10.33=923.57$	25.86

Nuovi minimi in vigore dall' 01/10/02

Livello		Euro
1°A	$979.72+42.80$	1022.52
1°B	$831.24+38.46$	869.70
2°	$749.38+36.08$	785.46
3°	$673.72+33.84$	707.56
4°	$589.28+31.39$	620.67
5° bis	$489.90+28.72$	527.62
5°	$455.77+27.46$	483.23
6°	$401.03+25.86$	426.89